



I DIRITTI DEL CITTADINO

Quesiti e chiarimenti possono essere inoltrati a:
www.cesif-pa.it • d.arciuli@cesif-pa.it • redazione@barisera.it

Ce.S.I.F.

Da alcuni anni la Pubblica Amministrazione vive un periodo di continuo mutamento organizzativo e culturale collegato all'esigenza di garantire il massimo livello d'efficienza ed efficacia delle proprie azioni e finalizzato, nel caso degli Enti Locali, a favorire le migliori condizioni di sviluppo socio-economico del territorio amministrato.

In questo contesto, anche grazie alla sempre più massiccia introduzione di tecnologie infotelematiche, gli Enti sono chiamati a realizzare un profondo processo d'innovazione.

Da un'ampia riflessione sulle necessità degli Enti Locali in materia è scaturita l'idea, da parte di un nutrito gruppo di professionisti con esperienze e competenze articolate ed in grado d'approcciare in sostanza tutte le aree innovative degli Enti Locali, di fondare il Ce.S.I.F. - PA quale strumento in grado di affiancare su tematiche specifiche e su percorsi globali gli Enti nel loro processo innovativo. Il Ce.S.I.F. è partner di Barisera al servizio dei cittadini.



A sinistra il logo del Cesif-Pa. Sopra il professor Donato Arciuli, già direttore di ripartizione dei servizi demografici, elettorali e statistici, direttore del centro studi



In redazione sono giunte numerose sollecitazioni per conoscere meglio la nuova normativa che riguarda la presenza in Italia di stranieri provenienti da nazioni dell'Unione Europea. Del resto è un tema molto caldo, viste anche le polemiche politiche nate in seguito ad una serie di vicende di cronaca che hanno scosso il Paese. Naturalmente, in questo caso, ci occupiamo solo della parte normativa per comprendere chi e in quali casi ha diritto realmente di soggiornare in Italia e, soprattutto, quali sono gli adempimenti che questo tipo di cittadini deve assolvere per poter risiedere regolarmente nelle nostre città. Insomma, un vademecum utile per comprendere meglio il problema, oltre che strumento prezioso per i tanti cittadini comunitari presenti in città. Come sempre giriamo il quesito agli esperti del Cesif.

Caro Direttore, venendo incontro alle sollecitazioni dei lettori di Barisera, oggi ci occupiamo dell'applicazione del decreto legislativo del 28 febbraio 2008, n.32: relativo al diritto dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri.

Il decreto legislativo 30/07, da cui si parte, prevede due adempimenti importanti da parte degli Uffici anagrafe dei Comuni:

a) l'iscrizione anagrafica dei cittadini U.E. e familiari soggiornanti per oltre 3 mesi;

b) l'attestazione della condizione di titolare del diritto di soggiorno permanente al cittadino U.E..

Iscrizione anagrafica del cittadino U.E

Il decreto legislativo subordina il diritto di soggiorno per un periodo superiore a 3 mesi ad alcune condizioni, nonché all'iscrizione anagrafica nel Comune di abitazione dimora.

Il Ministero dell'Interno è intervenuto con la circolare del 6 aprile 2007 prot. N. 200704163/15100/14865 esplicativa riguardo le procedure di regolarizzazione dei cittadini U.E. e loro familiari.

Sono tre le casistiche prese in considerazione dalla circolare, relativamente ai soggiorni superiori a 3 mesi:

a) soggiorno di cittadini U.E.

Cittadini d'Europa Ecco come superare la diffidenza

Le nuove norme che regolano la presenza in Italia degli stranieri provenienti da altre nazioni dell'Unione europea. Quali adempimenti assolvere per restare in città



I cittadini europei in coda all'ufficio Immigrazione della questura

aventi autonomo diritto di soggiorno;

b) soggiorno di cittadino U.E., familiare dei cittadini aventi un autonomo diritto di soggiorno;

c) soggiorno di familiare di cittadino U.E. non avente la cittadinanza di uno Stato membro.

Mentre il soggiorno fino a 3 mesi da parte del cittadino U.E. o suo familiare (anche non U.E.), che raggiunga o accompagni il cittadino non è subordinato ad alcuna condizione, salvo il possesso di un documento di identificazione valido (carta di identità per i cittadini, passaporto per i familiari non U.E.), il diritto al soggiorno di lungo periodo è limitato alle seguenti categorie di persone:

1) al lavoratore subordinato o autonomo;

2) a chi dispone di un reddito sufficiente per sé e i propri familiari e un'assicurazione sanitaria;

3) a chi soggiorna per studio o formazione professionale, purché nelle condizioni di cui al punto b);

La quantificazione economica delle risorse sufficienti è stabilita dalla circolare ministeriale, che la equipara all'assegno sociale (Euro 5.061,68 annue), sufficiente per il richiedente ed un suo familiare, mentre deve essere raddoppiato in caso di ulteriore presenza di uno o due familiari, triplicato se i conviventi sono quattro o più di quattro.

Nel calcolo vanno compresi eventuali redditi o entrate dei familiari conviventi.

Per l'iscrizione anagrafica del cit-

tadino U.E. avente diritto ad un autonomo diritto di soggiorno, le procedure sono le seguenti: entro 3 mesi dall'ingresso il cittadino deve richiedere l'iscrizione anagrafica presso il Comune ove dimora abitualmente, producendo la seguente documentazione:

a) documentazione necessaria per l'iscrizione anagrafica, prevista nella legge 24 dicembre 1954 n. 1228 e nuovo Regolamento anagrafico della popolazione residente, di cui al D.P.R. n. 223/89;

b) nel caso di soggiorni per motivi di lavoro: documentazione attestante l'attività lavorativa esercitata;

c) nel caso di soggiorno senza attività lavorativa o di studio o di formazione professionale: documentazione attestante la disponibilità di risorse economiche sufficienti al soggiorno, per sé e i propri familiari (attraverso un'autocertificazione ex artt. 46 e 47 d.p.r. 447/2000), quantificata secondo il parametro dell'assegno sociale (vedi sopra); polizza assicurativa che copra le spese sanitarie;

d) nel caso di soggiorno per motivi di istruzione o formazione professionale: documentazione attestante l'iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto; polizza assicurativa sanitaria; disponibilità di risorse economiche (come nel punto precedente).

L'Ufficio anagrafe rilascerà nell'immediato un'attestazione di ricevuta (allegato 1 della circolare), contenente nel contesto una comunicazione di avvio procedimento.

Gli adempimenti saranno i seguenti:

- verifica idoneità documentazione da parte dell'ufficio anagrafe;

- accertamento della dimora abituale da parte della Polizia Locale (o organo competente).

Si potranno presentare due situazioni:

1) nel caso di verifiche positive: rilascio certificato di iscrizione anagrafica;

2) nel caso di verifiche negative: diniego iscrizione anagrafica, che costituisce provvedimento di rifiuto del diritto di soggiorno, ricorribile presso il Tribunale monocratico nel luogo di dimora del richiedente.

Nel caso di rigetto dell'istanza per mancanza dei requisiti previsti dalla Legge n. 1228/54 e dal D.P.R. n. 223/89 l'interessato potrà proporre ricorso al Prefetto entro 30 giorni.

Donato Arciuli
Direttore Cesif-pa

RICERCA PERSONALE

**Sei un tipo in gamba?
Ti piace parlare
con la gente?**

**Se ti interessa un lavoro pomeridiano
di poche ore al giorno,
con una retribuzione interessante**

telefona al

335-7040504

Libreria EGAFnet.it

**libri per l'UNIVERSITA'
i CONCORSI, le PROFESSIONI
l'AZIENDA**

BARI - Via Crisanzio, 16
tel 080.5212142 - fax 080.5243613
libreria@valdemarovecchi.it
www.egafnet.it

TIENIMI inform@to
Tutte le Novità dell'editoria professionale
direttamente nella tua e-mail.
E' un servizio GRATUITO www.egafnet.it